

Protocollo n. 953

COMUNICATO UFFICIALE N. 153 del 19 maggio 2023 - ANNO SPORTIVO 2022/2023

Il Giudice Sportivo Nazionale,

visto il reclamo presentato dalla società S.G. Amsicora ASD (di seguito Amsicora) in data 13.05.2023 con il quale si contesta la posizione irregolare della sig.ra Agnese Grossi, tesserata con la società ASD Butterfly Roma HCC (di seguito Butterfly), considerata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo Supplente Dott. Roberto Arangino, pubblicata con C.U. n. 3 del 24.04.2023, che comminava alla predetta 15 giorni di sospensione in quanto compariva quale dirigente del sodalizio Butterfly pur non essendo mai stata tesserata per tale funzione.

Ne conseguiva, a dire della reclamante, che la sig.ra Agnese Grossi non avrebbe dovuto prendere parte alla gara del 07.05.2023 Butterfly - Amsicora, valevole per il Campionato Nazionale Elite Femminile.

La società con il proprio reclamo ha formulato richiesta di astensione o di ricusazione del Giudice Sportivo Nazionale precisando che il provvedimento del 26.04.2023 della Segreteria Federale menzionava espressamente un parere ottenuto dal Giudice Sportivo Nazionale che in tal caso avrebbe conosciuto gli estremi del fatto anticipatamente e svolto pareri con la conseguente sua ricusabilità.

La reclamante sostiene, altresì, che il provvedimento amministrativo del 26.04.2023 emesso dal Segretario Generale della Federazione Italiana Hockey, recante prot. R-786, con il quale è stata annullata la sanzione della squalifica nei riguardi della sig.ra Agnese Grossi era da considerarsi abnorme essendo stato adottato in violazione dello Statuto e dei Regolamenti Organico e di Giustizia e non poteva in alcun modo revocare una sanzione disciplinare.

Da ultimo la società reclamante ritiene che in favore della società Butterfly non può riconoscersi il principio dell'affidamento non sussistendo la buona fede della predetta compagine nell'impiegare la giocatrice Agnese Grossi, chiedendo, previo accoglimento dell'istanza di ricusazione, la disapplicazione del provvedimento del 26.04.2023 del Segretario Generale della FIH riconoscendo la posizione irregolare dell'atleta della sig.ra Agnese Grossi in occasione della gara Butterfly - Amsicora del 07.05.2023, valevole per il Campionato Nazionale Elite Femminile ed infliggendo al sodalizio Butterfly la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-2, la penalizzazione di punti 5 di penalizzazione in classifica e la multa annuale per la perdita della gara.

Rilevato che questo Organo con provvedimento del 15.05.2023 fissava la data 19.05.2023 per la decisione del reclamo, ai sensi degli artt.106 e 108 del Regolamento di Giustizia.

Viste le memorie della società Butterfly pervenute in data 16.05.2023 che evidenziano la regolarità della posizione della sig.ra Grossi in riferimento alla partecipazione alla gara del 07.05.2023 disputata contro la società Amsicora, essendo stata attestata con il provvedimento della Federazione Italiana Hockey non impugnato e in ogni caso non sindacabile dinanzi al Giudice Sportivo.

La Società resistente, inoltre, afferma la totale buona fede invocando il principio dell'affidamento incolpevole avendo impiegato l'atleta Grossi solo a seguito della notifica del provvedimento di annullamento della squalifica emanato dal Segretario Generale notificato in data 27.04.2023.

Precisa, altresì, che l'irregolarità della trasmissione dei Comunicati Ufficiali nn. 2 e 3 del 24.04.2023 consegnati alla società a fine serata, in seguito allo svolgimento delle due partite la prima Cus Torino – Butterfly Roma HCC e la seconda Butterfly Roma HCC – Cernusco FH, ha determinato l'irrogazione della sanzione della sospensione alla atleta Grossi in quanto seconda violazione commessa.

La società Butterfly conclude contestando la richiesta sanzione formulata dalla società Amsicora in sede di reclamo pari a 5 punti di penalizzazione, considerandola irragionevole e contraria ai principi della "sacralità dei risultati sportivi" conseguiti sul campo e del "merito sportivo".

Viste le memorie presentate dalla società Amsicora in data 16.05.2023 che affermano la tempestività del proprio ricorso ritenendo illegittima la Circolare n. 24 del 15.03.2023 che riduce il termine di presentazione del ricorso e il termine decadenziale di 3 giorni per l'esplicitazione dei motivi avendo istituito e impiantato nel RdG disposizioni modificative degli art.104-108.

Da ultimo precisava che in merito alla posizione irregolare dell'atleta Agnese Grossi il provvedimento del Segretario Generale della Federazione non è stato impugnato nella sede sportiva essendosi richiesta la sua disapplicazione poiché provvedimento illegittimo e inidoneo a raggiungere lo scopo che si era prefisso, ovvero di annullare una sanzione appartenente all'autonomo plesso giurisdizionale; aggiungeva che anche la Corte di Appello aveva ritenuto "anomalo" il provvedimento e in quanto tale doveva considerarsi inefficace a far venir meno la sanzione della sospensione.

Concludeva il Sodalizio ricorrente rimarcando il comportamento erroneo commesso dalla società Butterfly nell'impiegare la giocatrice Agnese Grossi facendo affidamento sugli effetti del provvedimento del 26.04.2023 ritenendo colpevolmente che bastasse il provvedimento amministrativo per rimuovere la sanzione della sospensione.

Visto l'intervento adesivo autonomo della società ASD Argentia (di seguito Argentia) presentato in data 17.05.2023 che evidenzia la posizione dell'atleta Agnese Grossi, anche nella gara Argentia – Butterfly del 30.04.2023, oggettivamente irregolare in quanto colpita da squalifica a tempo da ogni attività federale inflitta con Comunicato Ufficiale n. 3 del 24.04.2023. Conclude il Sodalizio interveniente con la richiesta della perdita della gara del 30.04.2023 a tavolino della società Butterfly e la penalizzazione in classifica per la predetta Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del Regolamento di Giustizia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue, il reclamo deve essere respinto per le ragioni appresso specificate.

In via preliminare l'intervento adesivo autonomo della società Argentia deve considerarsi inammissibile poiché non previsto dal Regolamento di Giustizia FIH e in ogni caso non è stata dimostrata la sussistenza di un interesse giuridicamente protetto dall'ordinamento federale.

Sempre in via preliminare, in ordine alla richiesta di astensione avanzata dalla società reclamante, si rileva che l'istanza si basa su argomenti apodittici ed inconferenti, non sussistendo alcun profilo di astensione né tanto meno esistono gravi ragioni di opportunità per fare ricorso alla ricusazione.

Giova altresì precisare che nel caso di specie non ricorre affatto l'ipotesi dell'astensione o dell'eventuale ricusazione adombrata dalla società reclamante, in quanto il Giudice Sportivo Nazionale non ha assunto alcun provvedimento disciplinare, tenuto conto che il provvedimento di squalifica è stato adottato dal Giudice Sportivo Supplente Dott. Roberto Arangino e non dal Giudice Sportivo Nazionale.

Non si ravvisa, pertanto, alcun ostacolo ad una valutazione imparziale nel presente procedimento, ne consegue il rigetto dell'istanza di ricusazione.

La presente decisione viene assunta in applicazione dell'ormai noto principio della c.d. "ragione più liquida", per effetto del quale viene ritenuto assorbente quel motivo di gravame suscettibile di definire la controversia, ancorché cronologicamente e logicamente posposto rispetto ad altri.

Questo Organo giudicante rileva che non può in alcun modo disapplicare il provvedimento emanato dalla Federazione Italiana Hockey recante Prot. R-786 del 26 aprile 2023 che annullava il provvedimento di squalifica comminato nei riguardi della sig.ra Agnese Grossi con Comunicato Ufficiale pubblicato in data 24.04.2023, né può essere oggetto di valutazione e sottoposto al vaglio di questo Giudice la sindacabilità e il contenuto del provvedimento in questione riportato nel Comunicato Ufficiale n. 136 del 02.05.2023.

Al riguardo è necessario precisare che il provvedimento della Federazione sopra menzionato poteva essere ritualmente impugnato dai soggetti interessati al suo annullamento nelle sedi competenti. E' di tutta evidenza però che il provvedimento della Federazione, come riconosciuto dalla società Amsicora in sede di memoria, non è stato ritualmente impugnato, bensì è stato proposto reclamo da parte dei sodalizi Argentia e Amsicora alla Corte Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello impugnando il Comunicato Ufficiale n. 136 del 2 maggio 2023 nella parte in cui è stato comunicato l'annullamento ad opera del Segretario Generale FIH con nota in data 26.04.2023, prot. n. R-786 del 27.04.2023, della sospensione di quindici giorni inflitta ad Agnese Grossi chiedendo l'accertamento e la declaratoria della posizione irregolare della giocatrice Agnese Grossi nelle due gare dalla stessa disputate dalla società Butterfly in data 30.04.2023 e in data 07.05.2023.

Come è noto in tale giudizio la Corte Sportiva di Appello con decisione n. 2/2023 ha dichiarato i ricorsi inammissibili.

Ebbene tornando al caso oggetto di valutazione da parte di questo Organo giudicante, si rileva che la giocatrice Agnese Grossi ha preso parte alla gara del 07.05.2023 Butterfly - Amsicora, valevole per il Campionato Nazionale Elite Femminile, in posizione regolare in quanto il provvedimento di squalifica comminato nei riguardi della sig.ra Agnese Grossi è stato annullato con comunicazione della Federazione notificata in data 27.04.2023 alla società cui è tesserata la Grossi contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 136 del 02.05.2023.

Da ultimo, questo Organo ritiene opportuno demandare alla Procura Federale i necessari accertamenti in merito al Comunicato Ufficiale n. 136 del 02.05.2023 per accertare eventuali responsabilità e/o violazioni di tesserati.

Per tutti questi motivi, il Giudice Sportivo Nazionale delibera:

- di dichiarare inammissibile l'intervento adesivo autonomo proposto dalla società ASD Argentia;
- di respingere il reclamo proposto dalla società S.G. Amsicora ASD;
- di incamerare la tassa di reclamo.

Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Il Giudice Sportivo Nazionale
f.to Dott. Davide Labriola

Per la pubblicazione
Roma, 19 maggio 2023



Il Segretario Generale
Cinzia Profeta